



ENTE:

**PROVINCIA DI AREZZO**

Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana

**SERVIZIO VIABILITA' e  
LL.PP.**p.za della Libertà3, 52100 AREZZO – I Tel +39 0575 3921  
URL: [www.provincia.arezzo.it/viabilita](http://www.provincia.arezzo.it/viabilita)

STRADA

**STRADE PROVINCIALI e  
REGIONALI**

PROGETTO

**23-V021**

TITOLO

**ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E  
POTATURA DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE E  
SCARPATE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E  
REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO. PROG. 23-V021****LOTTO 3**

TECNICI

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO****Ing. Paolo Bracciali****PROGETTISTI****Geom. Stefano Nocentini**

FASE:

**PROGETTO ESECUTIVO**

OGGETTO:

CONTENUTO:

**SCHEMA DI CONTRATTO**

TAVOLA

**9**

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
			RESP. PROC.		
			RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUIT	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE:

**PROVINCIA DI AREZZO**

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E  
POTATURE DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE E SCARPATE  
STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI DELLA PROVINCIA DI  
AREZZO - PROG. 23-V021.– LOTTO n. \_\_\_\_\_, CIG \_\_\_\_\_ - Codice Unico  
Ufficio IGT3BQ.**

**REGISTRO n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/CONTR**

L’anno **duemila**\_\_\_\_\_ (20\_\_) il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ in Arezzo,

**TRA**

- \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_) il \_\_\_\_\_, domiciliat\_ per la  
carica presso la sede della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, Dirigente legitti-  
mat\_ alla stipulazione del presente atto e in esecuzione della Determinazione Dirigenziale  
n. \_\_\_\_ del \_\_.\_\_.2023, esecutiva ai sensi di legge. C.F.: 80000610511.

**E**

**(nel caso di impresa singola)**

- \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, in qualità di Legale  
Rappresentante, dell’Impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ PEC.: \_\_\_\_\_ C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, così identificata in Visura Camerale  
rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ e depositata agli atti d’ufficio,

**(nel caso di RTI)**

\_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, in qualità di legale  
rappresentante dell’impresa \_\_\_\_\_, pec: \_\_\_\_\_, con sede in  
\_\_\_\_\_, cap \_\_\_\_\_, C.F. e P.I. \_\_\_\_\_, come da visura

camerale della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ del \_\_.\_\_.2023, depositata in atti, in qualità di **Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra Imprese** costituito mediante scrittura privata con Autentica di firme Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_.\_\_.202\_\_, a rogito del Dott \_\_\_\_\_, Notaio in \_\_\_\_\_, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di \_\_\_\_\_, depositata in atti, con **Mandante** \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, cap \_\_\_\_\_, C.F. e P.I. \_\_\_\_\_, pec: \_\_\_\_\_.

### **PREMESSO**

**Che** con Decreto del Presidente n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto relativo al servizio di sfalcio erba e potature della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo - prog. 23-v021;

**Che** con il medesimo Decreto del Presidente n. \_\_\_\_\_ viene dato atto che il progetto si compone dei seguenti elaborati, che seppur non allegati al presente atto, sono da considerarsi parte integrante del contratto: \_\_\_\_\_;

**Che** con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposta l'acquisizione del servizio di sfalcio erba e potature della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di ArezzoF - prog. 23-V021.– per numero 10 lotti, per l'importo complessivo massimo previsto di € 749.165,3= soggetti a ribasso, oltre ad € 236.240= per i costi della sicurezza e ad € 483.306,3= per i costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso oltre IVA, da appaltare mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, del D.Lgs. 36/2023, in regime di Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 ;

**Che**, a seguito di specifica procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata individuata come aggiudicataria dell'appalto in argomento relativamente al Lotto n. \_\_\_\_ l'Impresa \_\_\_\_\_ (**oppure in**

**caso di R.T.I** l'Impresa\_\_\_\_\_, in veste di Operatore Economico Mandatario/Capogruppo, e\_\_\_\_\_in veste di Operatore Economico Mandante) che ha offerto un ribasso del\_\_\_\_%=, per l'importo complessivo massimo previsto di €\_\_\_\_\_ = soggetti a ribasso, oltre ad € \_\_\_\_\_ = per i costi della sicurezza e ad € \_\_\_\_\_ = per i costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso oltre IVA, come risulta dai verbali di gara depositati in atti. Il menzionato ribasso sarà applicato agli interventi di sfalcio erba e potature della vegetazione affidati dalla Provincia di Arezzo all'Impresa/RTI \_\_\_\_\_ con i singoli Ordini di Prestazione (OdP);

**Che** con la medesima Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_/202\_ è stato stabilito che l'impegno di spesa verrà assunto in corrispondenza dei singoli Ordini di Prestazione;

**(nel caso di avvalimento)**

**Che** l'Impresa\_\_\_\_\_ ha partecipato alla gara in argomento avvalendosi, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, dei seguenti requisiti\_\_\_\_\_ dell'Impresa \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_ come da visura camerale della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ depositata in atti - e presentando, quindi, in fase di gara la dichiarazione di cui al primo periodo del comma 4, del medesimo art. 104 ed allegata al presente atto sotto la lettera \_), nonché in virtù di apposito contratto stipulato tra le due Imprese, ai sensi dello stesso art. 104, comma 1, anch'esso prodotto in sede di gara ai sensi del comma 4 e allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera \_);

**Che**, pertanto, l'impresa\_\_\_\_\_ (ausiliaria) , ha rilasciato le dichiarazioni di cui al citato art. 104, c o m m a 4 , lettere a) e c), allegate a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera \_), assumendo in tal modo, in

solido con l'Impresa\_\_\_\_\_la responsabilità nei confronti della stazione appaltante delle prestazioni oggetto del presente appalto, secondo quanto statuito dal comma 7 del menzionato art. 104;

**Che**, l'Impresa \_\_\_\_\_ ha esibito la Polizza di Responsabilità Civile Generale n. \_\_\_\_\_, con relativa Appendice di estensione alle prestazioni affidate con il presente appalto, con validità dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, con massimale pari ad € \_\_\_\_\_ = emessa da \_\_\_\_\_;

**Che** l'Impresa aggiudicataria ha costituito la cauzione di € \_\_\_\_\_ = (diconsi euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ =), ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, commi 1 e dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 - mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_, la quale si intende progressivamente svincolata ai sensi e nei modi disciplinati dall'art. 117, comma 8 del D.lgs. 36/2023 e che viene conservata nel fascicolo e, sebbene materialmente non allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.

L'Impresa ha l'obbligo di reintegrare la cauzione su cui l'Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 117, comma 3.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO:**

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1** – La narrativa fa parte integrante dei patti di stipulazione.

**ART. 2** – L'impresa/L'RTI aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente Accordo quadro si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente e progressivamente saranno richiesti dalla Stazione Appaltante – entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsto - in relazione al servizio di sfalcio erba e potature della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo - prog. 23-V021.– lotto n. \_\_\_\_\_ CIG: \_\_\_\_\_, come meglio specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, allegato sotto la lett. A), e nel

Computo metrico \_\_\_\_\_, allegato sotto la lett. B), oltre che negli elaborati - approvati con Decreto del Presidente n. \_\_\_\_\_ - i quali non sono materialmente allegati, pur facendo parte integrante del presente contratto.

**ART. 3** – L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa stessa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.

**ART. 4** – L'importo complessivo – che è presunto e deve intendersi come un tetto massimo - ammonta ad € \_\_\_\_\_ = (diconsi euro \_\_\_\_\_ =), di cui € \_\_\_\_\_ = come importo complessivo degli interventi di sfalcio erba e potature della vegetazione, oltre ad € \_\_\_\_\_ = come importo presunto per i costi della sicurezza e ad € \_\_\_\_\_ = come importo presunto dei costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso, che verranno quantificati in maniera dettagliata per ciascun affidamento derivante dal presente Accordo quadro, oltre IVA prevista dalla normativa vigente.

L'Amministrazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo del presente Accordo quadro, tale importo non può costituire minimo garantito ed eventuali variazioni in diminuzioni non potranno essere motivo di rivalsa o di opposizione da parte dell'Impresa/R.T.I. aggiudicataria/o.

L'appaltatore sarà vincolato all'esecuzione delle prestazioni relative al presente Accordo quadro che saranno richiesti con specifici Ordini di Prestazione dalla Stazione Appaltante, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale degli ordinativi medesimi, nei limiti fissati dall'Accordo quadro stesso. Il pagamento delle competenze verrà effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, allegato sotto la lett. A).

**ART. 5** – L'Accordo quadro ha una durata massima di **48** (**quarantotto**) mesi e decorre dal momento della sottoscrizione dell'Accordo stesso o di consegna anticipata del primo Ordine di Prestazione effettuato in via di urgenza e potrà terminare anche prima

del termine suindicato in caso di raggiungimento del limite massimo di importo indicato al precedente Art. 4.

Ove, alla data di scadenza dell'Accordo quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di esaurimento dell'intero importo, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di prestazioni del servizio, esso si intenderà prorogato del tempo necessario per completare le opere, in ogni caso, entro il limite massimo previsto dall'art. 59, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di Ordine di Prestazione verranno applicate le penali riportate nell'art. 6 del citato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, allegato sotto la lett. A).

**ART. 6** – Il subappalto è consentito, relativamente a ciascun Ordine di Prestazione oggetto dell'Accordo quadro nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.

L'Impresa appaltatrice, in sede di gara, ha dichiarato che intende procedere a subappaltare le seguenti prestazioni\_\_\_\_\_:

***Oppure***

L'Impresa appaltatrice, in sede di gara, ha dichiarato di non volersi avvalere dell'istituto del subappalto in favore di terzi.

**ART. 7** - L'Impresa, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nel contratto collettivo degli operai agricoli florovivaisti.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) sopra indicato, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

L'impresa appaltatrice è altresì obbligata a garantire le tutele normative ed economiche previste dalla vigente normativa ai lavoratori in subappalto.

L'Impresa deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile.

**ART. 8** - In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa di riferimento. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 11, comma 6, primo periodo del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al medesimo personale, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, ai sensi dell'art. 11, comma 6, secondo periodo, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023.

**ART. 9** - L'Impresa, in relazione al presente atto, si assume ogni obbligo previsto per l'appaltatore dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le Parti danno atto che – ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata L. 136/2010 - il presente contratto si intenderà risolto di diritto, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite in violazione di quanto disposto dalla medesima Legge, in relazione ai conti



correnti utilizzati.

Ai sensi del medesimo comma 8, l'appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subappaltatori e subcontraenti.

**ART. 10** - Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e la nullità del contratto. È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione appaltante.

**ART. 11** - Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Impresa appaltatrice ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

**ART. 12** - L'Impresa dichiara che non sussistono cause di incompatibilità a contrattare con la Stazione Appaltante sotto il profilo della L. 190/2012 e relativi provvedimenti attuativi (c.d. normativa anticorruzione).

Dichiara, in particolare, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, con ex dipendenti o ex incaricati (per incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013) della Stazione Appaltante - nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con l'Ente medesimo - i quali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della Stazione Appaltante e nei confronti dell'affidatario stesso, negli ultimi tre anni di servizio presso l'Ente.

L'Impresa, inoltre, dichiara di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Impresa, pertanto, si impegna a non concludere contratti, che integrino la fattispecie di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013, per tutto il periodo di vigenza del presente contratto.

**ART 13** - L'impresa si obbliga ad osservare le disposizioni contenute del D.P.R. 62/2013 Regolamento recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché gli obblighi sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Arezzo, approvato con Decreto del Presidente n. 33 del 01.04.2022 e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente della Stazione Appaltante, per quanto compatibili.

La violazione degli obblighi derivanti dai sopra citati Codici costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

**ART 14** - La Provincia di Arezzo, titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento al Reg. UE 697/2016 informa l'Impresa che i dati/informazioni ad esso relativi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui alla citata normativa ed esclusivamente per le finalità attinenti all'esecuzione del presente affidamento ed all'assolvimento dei relativi obblighi di legge mediante strumenti, elettronici e cartacei, idonei a garantire la riservatezza. Il conferimento dei dati suddetti è pertanto necessario ed il relativo trattamento non richiede l'acquisizione del consenso. L'eventuale mancata/inesatta/incompleta comunicazione dei dati potrebbe impedire alla Stazione appaltante l'adempimento dei propri obblighi contrattuali. I dati sono trattati ad opera del personale della Stazione appaltante e di ulteriore personale esterno al medesimo, appositamente designato in qualità di responsabile/Incaricato del trattamento.

Nei casi in cui, per l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro, fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi dall'Impresa comunicati alla Stazione appaltante, l'Impresa medesima garantisce che tale comunicazione avverrà nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento al Reg. UE 697/2016, impegnandosi ad acquisire, laddove necessario, il valido consenso degli interessati anche a beneficio della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'Amministrazione provinciale, al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo di cui l'Impresa medesima sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto. In tale ambito, l'Impresa si impegna al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al citato GDPR e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria a garantire la riservatezza dei dati suddetti ed il loro trattamento secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

**ART. 15** - L'Impresa è tenuta sia all'osservanza del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n. 145 del 19.04.2000, sia di quello Speciale, sia di tutte le altre norme previste da leggi e regolamenti in vigore in materia di appalto e delle loro eventuali successive modifiche.

L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

È vincolante inoltre la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e sue successive modifiche ed integrazioni che prevede, peraltro, all'articolo 24, comma 1°, l'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente l'Amministrazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione.

**ART. 16-** Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa,

compresi i diritti di segreteria, sono a carico dell'Impresa affidataria. L'IVA, invece, sull'importo dovuto, è a carico dell'Ente appaltante.

**ART. 17** - L'Impresa aggiudicataria, ai fini del presente atto, elegge domicilio presso la Segreteria della Provincia di Arezzo.

Redatto in formato elettronico - ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023- letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, nonché preventivamente sottoscritto dal Funzionario competente a garanzia reciproca di immodificabilità.

- **IL DIRIGENTE**
- **Impresa**